QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

# BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXII n° 01 15 Gennaio 2025

**IN QUESTO NUMERO**

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Qualifica IAP: nuove indicazioni operative.**
3. **Decreto Flussi - Lavoratori extracomunitari - Conversione in legge del decreto legge.**
4. **Approvato il Collegato Lavoro.**
5. **Esonero contributivo per i datori di lavoro operanti nei comuni alluvionati del maggio 2023. Circolare operativa INPS.**
6. **Modifica del Saggio di interesse legale.**

*****

## 1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 19 gennaio 2025, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per ***venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 10.00***, in seconda convocazione, l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci**, che si terrà presso l'Hotel Savoia Regency (Via del Pilastro, n. 2, Bologna) con il seguente *Ordine del Giorno*:

**1.** Comunicazioni del Presidente;

**2.** Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2025;

**3.** Varie ed eventuali.



Al termine seguirà un rinfresco.

*Il Presidente*

*Davide Venturi*

*****

## 2) Qualifica IAP: nuove indicazioni operative.

Non cambia la norma, ma vengono però aggiornate le indicazioni operative.
E' ciò che risulta da una delibera della Regione, entrata in vigore il 1° settembre 2024, che conferma l'impianto generale delle modalità di presentazione delle istanze, i requisiti necessari, le procedure e i controlli ma che porta alcune specifiche circa il riconoscimento di questa figura quando la stessa supporta una società.

Dalla lettura delle oltre 60 pagine di disposizioni (che si possono trovare nella versione integrale anche all'indirizzo https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/n-190-del-18-06-2024-parte-seconda/bollettino_view/++widget++form.widgets.pdf_firmato/@@download) emergono i seguenti punti significativi:

**Affitti e regola del 10%**: per le società, sia di persone che di capitali, non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole (requisito cogente) la locazione e l'affitto di fabbricati e terreni sempre che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola. Il requisito di marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.
Attenzione quindi, solo per le società, ai valori degli affitti che, facendo decadere l'esclusività, potrebbero far decadere la qualifica.



**Valore degli utili dello IAP**: per le società semplici viene puntualizzato come il tempo di lavoro agricolo, oltre che ovviamente il reddito, sia imputato sulla base della percentuale di utili attribuiti a quel socio. Tutto ciò deve risultare da atti societari trascritti nei pubblici registri.
Attenzione quindi a quelle società di persone dove il socio IAP ha quote di utili bassi perché questo potrebbe ostacolare l'ottenimento della qualifica.

**Attività extra- agricole svolte dallo IAP**: non si modificano i fondamentali del 50% e 25% (nelle zone svantaggiate) ma vengono puntualizzate alcune situazioni che potrebbero accadere nelle società sia di persone che di capitali.
Viene stabilito, in primo luogo che le attività svolte in qualità di amministratore non remunerato non rilevano ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro, così come non rilevano quelle attività compiute nell'adempimento di un incarico di rappresentanza conferito dalle organizzazioni professionali agricole (in questo caso verrà richiesta prova documentale del conferimento di delega alla rappresentanza da parte dell'organizzazione professionale).
Qualora però il richiedente sia anche amministratore di società non agricole è necessario, al fine di evitare calcoli automatici, produrre e tenere agli atti la documentazione acquisita dai registri della società attestante in numero di giornate lavorate per quella società non agricola (ad esempio verbali dei consigli con gli orari di durata degli stessi).

Detti documenti saranno determinanti al fine di quantificare l'impegno dello IAP in società non agricole. In assenza di tale documentazione viene generato un calcolo forfettario da parte degli organi ispettivi che, oltre ad essere abbastanza complicato, pare anche del tutto iniquo.

**Socio d'opera**: il socio d'opera può essere uno IAP la cui quota di reddito da attribuire sarà proporzionata alla quota di utile riconosciuto. E' quindi indispensabile formalizzare questo aspetto al fine di dare pari dignità in merito al raggiungimento della qualifica di IAP anche a questo particolare socio.

**Utili amministratore nelle società di capitali agricole**: in queste società la quota di reddito da attribuire all'amministratore corrisponderà all'entità dei compensi e delle remunerazioni effettive.
Non saranno pertanto idonei a conseguire il requisito gli amministratori che non percepiscono alcuna remunerazione per l'attività svolta.

Invitiamo, quindi ,i soci, soprattutto quelli che hanno interessenze societarie, a verificare la propria posizione alla luce di queste nuove indicazioni operative.
(M. Casali)

*****

### 3) Decreto Flussi - Lavoratori extracomunitari - Conversione in legge del decreto legge.




Finalmente è stata pubblicata la legge 9 dicembre 2024 n. 187, di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024 n.145; sulla G.U. n. 289 del 10/12/2024 è stata infatti pubblicata la predetta normativa concernente **«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.**"; la norma originaria è stata integrata inserendo nel testo le disposizioni del c.d." **decreto Paesi sicuri**" (decreto-legge n. 158 del 23 ottobrte 2024) in materia di "Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale", decreto come noto emanato a seguito delle pronunzie giuresprudenziali e dei contrasti interpretativi inerenti il centro di accoglienza in Albania; la nuova disciplina prevede i paesi sicuri in specie per l'esame prioritario delle domande di protezione internazionale. In precedenza, l'elenco dei paesi sicuri era stilato, con provvedimento di carattere amministrativo, a cura del Ministero degli affari esteri.

Oggi l'elenco è invece inserito nel corpo normativo avente forza di legge; tale elenco in futuro potrà essere aggiornato con atto di pari valore formale e poi notificato alla Commissione Europea.

Modificate anche le norme procedurali inerenti i possibili ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio degli extracomunitari privi di titoli.

***PAESI SICURI***

*Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde;*
*Costa d'Avrio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo;*
*Macedonia del Nord; Marocco*; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia.

Vediamo le principali novità di interesse per il settore agricolo.

**Decreto flussi**

Con la nuova legge diviene sostanzialmente stabile il sistema di definizione triennale dei flussi; è infatti estesa al **triennio 2026-2028** la procedura già in vigore per il triennio 2023-2025 (prevista dal cosiddetto decreto "Cutro"); anche per i periodi futuri quindi con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. si definiranno - con procedure di condivisione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale - le quote massime di ingresso in Italia di stranieri per lavoro subordinato, per lavori di carattere stagionale e lavoro autonomo.

Stabilita per alcune tipologie di lavori (lavoro subordinato stagionale, non stagionale, domestico e sociosanitario) una quota riservata alle lavoratrici; conseguentemente rispetto alle odierne quote di ingresso (previste dal vigente D.P.C.M. di programmazione dei flussi) si prevede una riserva, nella misura massima del 40% sul totale delle quote, per il personale femminile.

Sostanzialmente, ad esempio, delle odierne quote per lavoro stagionale (per 55.000 unità) in teoria almeno per 22.000 unità lavorative si dovrebbe privilegiare il personale di genere femminile. La nuova regola prevede peraltro che, nel caso in cui la predetta quota di riserva non sia coperta, si potrà procedere all'assegnazione delle quote già riservate alle donne a tutti i lavoratori e con le modalità ordinarie senza distinzioni di genere.

Le organizzazioni dei datori di lavoro agricoli non hanno mancato di sottolineare la possibilità di disfunzioni al riguardo poiché la nuova regola è intervenuta temporalmente nella fase procedurale di precaricamento delle istanze 2025, ovviamente redatte senza tenere conto della nuova quota di riserva. Importante ricordare come per gli stagionali del settore agricolo il **click day** per assegnare le quote previste (55.000) è fissato alle **ore 9:00 del 12 febbraio 2025**.

**Norme procedurali**

La legge di conversione stabilisce una rilevante, ancorchè per ora alquanto oscura, novità relativamente alla possibilità di agevolare l'inserimento dei lavoratori stranieri attirati in Italia con i flussi regolari. La norma prevede infatti che alcuni soggetti non istituzionali (associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri) avranno la possibilità di svolgere, in favore degli immigrati, funzioni di "accompagnamento" dei lavoratori stranieri dall' ingresso fino all'assunzione.

Tali organi associativi dovranno essere riconosciuti formalmente mediante la iscrizione nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore dei lavoratori stranieri (registro gestito dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell'Immigrazione); l'accompagnamento dovrebbe sostanziarsi attraverso la definizione di percorsi e canali informativi e di dialogo con gli organi istituzionali (Prefetture - UTG Uffici Territoriali del Governo).

In buona sostanza la **funzione di accompagnamento** dovrebbe compendiare le attività già previste per favorire e sviluppare l'integrazione sociale degli stranieri (ex art. 42 del T.U.) avuto particolare riguardo al percorso iniziale dell'ingresso nel nostro paese dello straniero approfondendo ed ampliando la collaborazione con gli enti pubblici, le articolazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni (es. corsi di lingua, formazione, per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di discriminazione).

L'accesso ai flussi è interdetto (le istanze sono irricevibili) alle aziende per le quali i datori di lavoro si siano macchiati di reati correlati al lavoro o anche solamente datori che siano rinviati a giudizio o condannati con sentenza, anche non definitiva, per il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del

lavoro" (art. 603 bis c.p.); sono considerate irricevibili anche le istanze provenienti dai datori di lavoro rinviati a giudizio o condannati con sentenza anche non definitiva per i reati di: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "tratta di persone" (art. 601 c.p.), "acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.).
(M. Mazzanti)

*****




**4) Approvato il Collegato Lavoro** .

Con la legge 13 dicembre 2024 n. 203 relativa a " Disposizioni in materia di lavoro ", pubblicata sulla GU n. 303 del 28-12-2024 ( cd. **Collegato Lavoro**), la cui entrata in vigore è fissata dal 12/01/2025, sono state modificate, e sovente semplificate, numerose norme nell'ambito del diritto del lavoro.

Di assoluto rilievo, per il comparto agricolo, è la **nuova regola** prevista, dall'art. 19, **in tema di risoluzione del rapporto di lavoro**; il predetto articolo modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, inserendo dopo il comma 7 il seguente comma 7 bis) secondo cui

"*In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza*".

Rammentiamo che la disciplina derogata è quella di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 151/2015 che prevede come le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro debbano essere presentate (a pena di inefficacia) esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i canali telematici ministeriali e dell' ITL provinciale competente.

L'art. 19 in sintesi disciplina le ipotesi di "dimissioni di fatto" o "per fatti concludenti", per le quali non si applicherà più la disciplina delle dimissioni on-line.
Nel settore agricolo, in particolare, era ed è consuetudine che il personale dipendente presentasse oralmente le proprie dimissioni rifiutandosi, anche a richieste esplicita del datore, di procedere con l'invio delle dimissioni telematicamente come per legge, costringendo conseguentemente l'azienda ad instaurare, al fine di chiudere il rapporto esauritosi per volontà del dipendente, procedure disciplinari (per assenza ingiustificata o simili).

La nuova norma risolve questa pratica ingiusta tenuta dal dipendente, con qualifica operaia, per non perdere le provvidenze collegate alla cessazione del rapporto ed in specie alla indennità di disoccupazione speciale o, negli altri settori non agricoli, la NASPI, settori che pure sono gravati in caso di licenziamento dal contributo previsto al riguardo. La legge 203/2024 è intervenuta anche in altri ambiti, come detto, in specie l'art. 1 apporta modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di salute e sicurezza" rilevante la modifica delle regole in materia di sorveglianza sanitaria, da oggi la visita medica pre-assuntiva rientra nell'ambito delle visite preventive, ancora si prevede che l'obbligo di visita medica per la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, sarà obbligatoria unicamente se la stessa sia ritenuta indispensabile dal medico competente che in caso contrario sarà tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità, l'art. 6 introduce norme più stringenti per la sospensione della prestazione di cassa integrazione in caso di svolgimento di altri lavori; l'art. 10 introduce modifiche in materia di somministrazione di lavoro; l'art. 11 contempla una norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali, definite (oltre a quelle previste dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525) come attività utili per fare fronte ad intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro; l'art. 13 prevede regole in materia di durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato stabilendosi che il periodo di prova è dovuto in misura proporzionale alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, la modifica introdotta prevede, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, che la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro e che in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi; l'art. 14 disciplina il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile; con l'art. 17 si disciplina la applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti; l'art.18 introduce regole in materia di apprendistato duale; l'art. 20 prevede in relazione ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (ex artt. 410, 411 e 412-ter cpc) che questi possano essere svolti con modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Sulla riforma è recentemente intervenuto L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL che, con la nota n. 9740/2024, ha fornito una prima interpretazione sistematica delle varie modifiche intervenute.
(M. Mazzanti)

*****

## 5) Esonero contributivo per i datori di lavoro operanti nei comuni alluvionati del maggio 2023. Circolare operativa INPS.

L'INPS con la circolare n. 114 del 31 dicembre 2024 ha diramato le istruzioni operative onde consentire ai datori di lavoro agricoli la concreta fruizione dell'esonero contributivo stabilito per l'anno 2024; si rammenta che la misura era prevista per le aziende site nei comuni alluvionati dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dalle calamità occorse, nelle predette zone, dal 1° maggio 2023.

Ciò sulla base dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101, secondo cui: "*Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre*

*2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5 -bis e 5 -ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".*

La misura agevolatrice si sostanzia nella riduzione temporanea del 68% della misura ordinaria dei premi e contributi previdenziali ed INAIL (dovuti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole indicate all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 che individua analiticamente i territori delle regioni innanzi dette poiché particolarmente colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 di cui si tratta. Non è oggetto di sgravio il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, né trova applicazione per la contribuzione in favore del Fondo di Tesoreria (TFR).

La misura si applica ai datori di lavoro anche non strettamente agricoli (ex art. 2135 cod. civ.) se iscritti alla Gestione Contributiva Agricola (es. cooperative di trasformazione e commercializzazione ex lege n. 240/1984, imprese di manutenzione del verde, aziende della forestazione, consorzi di bonifica, raccolta e manipolazione prodotti agricoli, per la tutela della fauna ex art. 6 della legge n. 92/1979 e D.Lgs n.173/1998).

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea - con decisione C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024 e come dalla Comunicazione C(2024) 3113 finale del 2 maggio 2024 – in quanto coerente con il "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF), e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'esonero contributivo per le imprese agricole ex art. 2135 cod. civ. spetta con il limite di € 280.000, viceversa le aziende del settore agroalimentare (per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) hanno un limite fissato in € 300.000 in tre anni.

L'agevolazione contributiva si applica in particolare quindi alle imprese agricole che hanno alle loro dipendenze operai agricoli, impiegati, quadri e dirigenti per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia full time che part-time e i rapporti di apprendistato.

La circolare INPS (al punto 4) chiarisce le condizioni di spettanza dell'agevolazione e le compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (de minimis); si sottolinea in specie che l'esonero contributivo compete unicamente ai datori di lavoro in possesso del DURC, non sono previste specifiche incumulabilità con altri esoneri o riduzioni semprechè non sussista un espresso divieto.

La circolare nulla dice circa i datori di lavoro agricoli che già abbiano, medio tempore, corrisposto il dovuto; la nota dell'istituto si limita a comunicare che lo sgravio in parola sarà concesso

automaticamente (senza alcun obbligo di domanda) dall'INPS ai datori di lavoro che abbiano occupato operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; l'INPS provvederà infatti a ricalcolare la contribuzione dovuta per il I e II trimestre 2024 (con scadenza il 17 marzo 2025 in ragione del messaggio INPS n. 4156/2024) ed a tariffare i contributi dovuti per il III e IV trimestre 2024 (in scadenza il 17 marzo e il 16 giugno 2025).

I datori di lavoro agricoli, per il proprio personale impiegatizio (impiegati, quadri e dirigenti), dovranno viceversa (punto 6 della circolare) richiedere all'INPS di sede un codice di autorizzazione ("6V") ed esporre i relativi dati (12 mesi del 2024) con i flussi Uniemens dei primi 4 mesi del 2025.
(M. Mazzanti)

*****

Ministero dell'Economia e delle Finanze

**6) Modifica del Saggio di interesse legale**.

Con recente decreto, del 10 dicembre 2024, **il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, ha ridotto il tasso di interesse legale dal 2,5% al 2% di cui all'art. 1284 del cod. civ.**; il nuovo tasso ha valore dal 1° gennaio 2025. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

L'aggiornamento del tasso legale è effettuato dal ministero competente tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione dell'anno.

Nei rapporti economici, se non è diversamente pattuito per iscritto, gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo l'inadempimento al giorno dell'effettivo pagamento. Il tasso odierno, dopo la sostanziale stabilità del periodo 2015-2021 contiene, riducendolo, ulteriormente il saggio legale applicabile passato in specie, nell' ultimo triennio dal 5% nel 2023 al 2,5 del 2024 all'odierno 2%.

Di seguito si riassumono tutti i tassi dal 1942 ad oggi.

| **Periodo** | **Interesse applicabile** |
|---|---|
| DAL 21.4.1942 AL 15.12.1990 | 5% |
| DAL 16.12.1990 AL 31.12.1996 | 10% |
| DAL 1°.1.1997 AL 31.12.1998 | 5% |
| DAL 1°.1.1999 AL 31.12.2000 | 2,5% |
| DAL 1°.1.2001 AL 31.12.2001 | 3,5% |

| Periodo | Interesse applicabile |
|---|---|
| DAL 1°.1.2002 AL 31.12.2003 | 3% |
| DAL 1°.1.2004 AL 31.12.2007 | 2,5% |
| DAL 1°.1.2008 AL 31.12.2009 | 3% |
| DAL 1°.1.2010 AL 31.12.2010 | 1% |
| DAL 1°.1.2011 AL 31.12.2011 | 1,5% |
| DAL 1°.1.2012 AL 31.12.2013 | 2,5% |
| DAL 1°.1.2014 AL 31.12.2014 | 1% |
| DAL 1°.1.2015 AL 31.12.2015 | 0,5% |
| DAL 1°.1.2016 AL 31.12.2016 | 0,2% |
| DAL 1°.1.2017 AL 31.12.2017 | 0,1% |
| DAL 1°.1.2018 AL 31.12.2018 | 0,3% |
| DAL 1°.1.2019 AL 31.12.2019 | 0,8% |
| DAL 1°.1.2020 AL 31.12.2020 | 0,05% |
| DAL 1°.1.2021 AL 31.12.2021 | 0,01% |
| DAL 1°.1.2022 AL 31.12.2022 | 1,25% |
| DAL 1°.1.2023 AL 31.12.2023 | 5% |
| DAL 1°.1.2024 AL 31.12.2024 | 2,5% |
| DAL 1°.1.2025 | 2% |

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994
Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/